



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

ORDINANZA N° 69 | 2023

Oggetto: Deroche per la sosta e la circolazione nel borgo di Sant'Angelo

IL COMANDANTE

VISTI i propri precedenti provvedimenti, con cui negli anni pregressi, venivano concesse deroghe al divieto di sosta e circolazione nel centro della frazione di Sant'Angelo per i cittadini residenti;

ATTESO che l'imminente arrivo della stagione invernale, cui conseguono avversi agenti atmosferici, può provocare notevoli disagi e problematiche, soprattutto alla cittadinanza residente in loco, i cui nuclei familiari si compongono sovente anche di bambini, anziani e persone diversamente abili;

CONSIDERATO CHE nel periodo invernale l'afflusso turistico è ridotto e che le attività alberghiere sono per lo più chiuse;

RITENUTO necessario ed urgente garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica al fine di ridurre il pericolo per i numerosi pedoni soprattutto determinato dalle condizioni meteorologiche;

AVUTE presenti le caratteristiche tecniche della strada interessata e del traffico che vi si presenta;

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 149 del 09.11.2023, con cui è stata prevista la possibilità di autorizzare i cittadini residenti nel centro del borgo di Sant'Angelo, al transito nel borgo di Sant'Angelo e alla sosta dei veicoli esclusivamente nel porticciolo zona Levante e nell'area sotto la Torre, fino al 10.03.2024;

VISTO il D. L.gs. n°285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s. m., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI:

- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- gli artt. nn. 5, 6, e 7, 39 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
- l'art 43 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- Il D.M. 10.07.2002 relativo alla segnaletica stradale;

VISTO il regolamento e lo statuto comunale;

VISTO il combinato disposto dell'art. 6, co. 4, lett. B) e dell'art. 7, co.1 lett. A). secondo cui i Comuni, rispettivamente fuori dai centri abitati per le strade comunali e nei centri abitati anche per le strade no comunali, sentito l'ente proprietario, possono, con ordinanza sindacale, stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 17 del 08/06/2018

ORDINA

1. di autorizzare i cittadini residenti nel centro del borgo di Sant'Angelo al transito nel borgo di Sant'Angelo e alla sosta dei veicoli, a partire dalla data di esecutività della presente ordinanza fino al 10.03.2024, precisando che la sosta può avvenire esclusivamente per i soggetti autorizzati o in zona porticciolo o sotto la Torre;
2. In tutte le restanti strade e piazze del borgo di Sant'Angelo la sosta è sempre vietata 0-24;
3. che la fruizione della sosta è riservata ad un unico veicolo per ciascun nucleo familiare ed è subordinata al rilascio di un contrassegno rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale, a seguito di istanza del proprietario o dell'utilizzatore in virtù di comodato d'uso del veicolo, comprovante la residenza nelle strade del centro del borgo di Sant'Angelo;
4. che l'utilizzo del contrassegno sia così regolamentato: a) il contrassegno, esposto sulla parte anteriore dell'abitacolo in modo ben visibile dall'esterno, autorizza la sosta del veicolo esclusivamente nel porticciolo zona Levante e nell'area sotto la Torre, dal giorno del rilascio fino 10.03.2024; b) il contrassegno non dà diritto alla riserva di un posto auto, bensì alla possibilità di fruire della sosta ove disponibile fino ad esaurimento della capienza; c) la mancata esposizione del contrassegno, l'esposizione del contrassegno non vidimato o illeggibile per posizionamento o deterioramento, equivalgono alla mancanza dell'autorizzazione; d) si procederà al ritiro immediato del contrassegno ove risulti non vidimato, ovvero illeggibile o utilizzato per un veicolo diverso da quello autorizzato;
5. il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in tutto il borgo di Sant'Angelo eccetto che per i veicoli muniti del contrassegno di cui al punto 2 parcheggiati nel porticciolo zona Levante e nell'area sotto la Torre, fino al 10.03.2024;
6. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada.

DISPONE

1. che sia dato incarico al personale di servizio della Polizia Locale di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
2. che è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare;
3. che la presente ordinanza venga trasmessa per la registrazione e pubblicazione all'albo pretorio e per la massima diffusione pubblicata sul sito www.comune.serrara-fontana.na.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92.



COMUNE DI SERRARA FONTANA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

VIA ROMA, 79 - TEL. 081.9048831 - 081.9048832 - @mail: poliziale.serrarafontana@gmail.com

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare. I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

Si comunicò a mezzo PEC:

1. Al Comandante della Stazione Carabinieri di Barano d'Ischia.

Dalla Residenza Municipale, 20.11.2023

**Il Comandante
Cap. Vito Gallo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa